

COMUNE DI PISA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TRASPORTO TURISTICO NEL COMUNE PISA MEDIANTE VEICOLI ATIPICI (TRENINO GOMMATO, NAVETTA TURISTICA ELETTRICA, MINIBUS E BUS ELETTRICO)

INDICE

- ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E CARATTERISTICHE DEI MEZZI AUTORIZZATI
- ART.2 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI AI QUALI RILASCIARE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO TURISTICO
- ART.3 - AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO TURISTICO CON MEZZO ATIPICO
- ART.4 - CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO TURISTICO CON MEZZI ATIPICI
- ART.5 - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE E VARIAZIONI
- ART.6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE E OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART.7 - ITINERARI CONSENTITI, FERMATA E SOSTA DEI VEICOLI
- ART.8 - TARIFFA PER L'UTENZA.
- ART.9 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART.10 - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E CARATTERISTICHE DEI MEZZI AUTORIZZATI

Oggetto del presente regolamento è la disciplina, nel territorio del Comune di Pisa, dell'attività di trasporto persone mediante utilizzo di veicoli atipici per finalità turistico-ricreative praticata previo rilascio di autorizzazione all'esercizio e su percorsi preventivamente determinati ed autorizzati;

Le tipologie di veicoli atipici consentiti dal presente regolamento sono quelli di seguito indicati:

- 1) "Trenino turistico" così come disciplinato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 55 del 15/3/2007, *"Norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della circolazione e della guida ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità dei trenini turistici"* e dalla circolare, Prot. Div6 63717/23.40.08 del 4/07/2007, avente le caratteristiche tecniche di cui all'allegato A del citato Decreto Ministeriale;
- 2) "Navetta turistica" così come disciplinata dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 9 ottobre 2015, n. 193 *"Regolamento recante norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della guida e della circolazione ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità della «navetta turistica»"* avente caratteristiche tecniche di cui all'allegato A del decreto ministeriale.
- 3) "Minibus o bus elettrico" di categoria veicolo M1 o M2.

ART. 2 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI AI QUALI RILASCIARE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO TURISTICO

I soggetti idonei allo svolgimento del servizio sono individuati secondo i criteri indicati in procedura ad evidenza pubblica indetta e gestita dalla società Pisamo Azienda per la Mobilità srl (di seguito Pisamo), in virtù del Contratto di servizio stipulato con il Comune di Pisa, Rep. 56082 Fasc. 966 del 14/10/2020, con il quale le sono state trasferite funzioni e competenze relative alla mobilità, viabilità e sosta nell'ambito del territorio comunale.

Possono partecipare alla procedura di selezione le imprese, o associazioni di imprese, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese e che abbiano quale oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di trasporto persone o autonoleggio con o senza conducente o trasporto turistico ricreativo o attività di spettacoli viaggianti o di agenzia di viaggi e turismo consistente nell'organizzazione ed esecuzione di servizi turistici, tours o escursioni individuali o collettive e tours per la città con veicoli atipici a motore, elettrici o ibridi e/o eco-sostenibili;

Al momento della presentazione della domanda di partecipazione, il richiedente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000:

- di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016;
- di avere la disponibilità di almeno un mezzo di trasporto atipico di cui ai punti 1), 2), 3) del precedente articolo 1 e di possederlo a titolo di proprietà piena, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto e di acquisto con patto di riservato dominio, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 91 e 93 del Codice della Strada (punto 2 della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4/07/2007, Prot. Div6 63717/23.40.08);
 - a) in caso di utilizzo del "Trenino turistico", di essere in possesso di patente di guida categoria B+E se il numero complessivo dei passeggeri trasportabile è uguale o inferiore a 8; oppure categoria D+E se il numero complessivo dei passeggeri trasportabile è superiore a 8 (art. 8 del D.M. n. 55 del 15.03.2007 e art. 3 del D.M. 30.09.2003 n. 40/T);
 - b) in caso di utilizzo della "Navetta turistica", di essere in possesso di patente di guida della categoria B (art. 7 del Decreto Ministero dei Trasporti - 09/10/2015 - n. 193);
 - c) in caso di utilizzo del minibus o bus elettrico, essere in possesso della patente categoria B o D1 o D a seconda del numero dei passeggeri trasportabili per cui è immatricolato il mezzo;
- di aver contratto una polizza assicurativa per R.C. per danni a persone e cose con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro (danni a persone) e non inferiore a € 1.000.000,00 (danni a cose);
- di non avere posizioni debitorie per mancato pagamento di tariffe e di quant'altro di competenza all'incasso ed alla riscossione di Pisamo per l'attività di trasporto turistico su mezzo atipico;

ART. 3 - AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO TURISTICO CON MEZZO ATIPICO

L'attività si svolge in regime di autorizzazione senza instaurazione di alcun rapporto contrattuale tra gli operatori ed il Comune di Pisa e/o Pisamo e quest'ultimi non corrisponderanno contributi, canoni, corrispettivi o indennizzi di alcun genere.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto turistico con mezzo atipico è rilasciata dal Dirigente della Direzione 08 - Polizia Municipale;

Il numero massimo di operatori autorizzabili e di mezzi utilizzabili per singolo operatore saranno stabiliti mediante delibera di Giunta Comunale, avuto riguardo ai flussi turistici che interessano la città, alla tipologia di veicoli utilizzati per il trasporto ed al possibile impatto degli stessi sulla fluidità della circolazione stradale e sulla regolarità del trasporto pubblico locale. La previsione del numero limitato di operatori e veicoli è motivata da ragioni di tutela della sicurezza stradale ("Motivo imperativo di interesse generale" secondo l'art. 8 del D.lgs. 59 del 26 marzo 2010 e successive modifiche, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno).

Non è ammessa la voltura delle autorizzazioni ed è fatto divieto di cessione e sub concessione dell'attività, fatte salve le ipotesi di cessione, affitto o conferimento d'azienda, scissione, fusione, trasformazione societaria e previo consenso dell'Amministrazione ai fini della comprovata permanenza dei requisiti.

ART. 4 – CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO TURISTICO CON MEZZI ATIPICI

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto turistico è rilasciata dal Dirigente della Direzione 08 - Polizia Municipale previa verifica positiva delle seguenti condizioni essenziali:

- 1) Aggiudicazione della procedura selettiva ad evidenza pubblica indetta da Pisamo;
- 2) Pagamento a Pisamo della tariffa prevista per la fermata e sosta dei veicoli sui percorsi autorizzati così come predeterminata con delibera della Giunta Comunale;
- 3) Regolarizzazione di tutte le eventuali posizioni debitorie pregresse degli operatori per mancato pagamento di tariffe e di quant'altro di competenza all'incasso ed alla riscossione di Pisamo per il servizio di trasporto turistico su mezzo atipico. Per la regolarizzazione delle posizioni debitorie relative alle annualità pregresse, Pisamo Srl potrà concedere piani di rateazione assistiti da apposita garanzia fidejussoria.
- 4) Possesso di regolari documenti di circolazione e d'immatricolazione dei veicoli utilizzati, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii. e dalla normativa di riferimento vigente, anche di fonte europea e dal DM del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.55/2007 e dalla circolare del 4/07/2007, Prot. Div6 63717/23.40.08., per i "trenini turistici" e dal DM Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 193 del 9-10-2015, per la "navetta turistica".

ART. 5 – DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE E VARIAZIONI

L'autorizzazione avrà durata quinquennale a decorrere dalla data del rilascio e conterrà le prescrizioni previste per lo svolgimento dell'attività. Con propria determinazione, il Dirigente della Direzione 08 – Polizia Municipale, potrà modificare, ridurre e differenziare

quanto in precedenza stabilito nell'autorizzazione per comprovate esigenze di tutela della sicurezza stradale e dell'ordine pubblico.

ART. 6 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE E OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

Il soggetto autorizzato dovrà rispettare tutte le condizioni di svolgimento dell'attività di cui al presente Regolamento e delle delibere di Giunta che disciplinano l'attività di trasporto turistico con veicoli atipici;

Nell'espletamento dell'attività, il titolare dell'autorizzazione si assume i seguenti obblighi:

a) pulizia e manutenzione del mezzo, delle dotazioni di bordo e di quant'altro necessario al suo normale svolgimento, nel rispetto della normativa igienico – sanitaria e sulla sicurezza;

b) rispetto degli orari e dei percorsi;

c) adeguata informazione all'utenza sul percorso, gli orari e i relativi prezzi;

d) far operare personale qualificato ed in possesso della patente prevista dalla normativa vigente per il mezzo di trasporto utilizzato;

e) osservare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza;

f) sottoporre il proprio veicolo alle verifiche periodiche nel pieno rispetto dell'articolo 6 del D.M. 55/2007 e del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni ed inviare alla Direzione 08 - Polizia Municipale, copia del relativo documento di circolazione attestante l'idoneità alla circolazione;

g) regolarità e puntualità dell'attività provvedendo a comunicare tempestivamente agli utenti, alla Direzione 08 - Polizia Municipale e alla Pisamo, eventuali sospensioni con relative motivazioni e data di ripristino. Qualora, per avaria del mezzo o per altra causa di forza maggiore, il viaggio debba essere sospeso, il titolare ha l'obbligo di adoperarsi per evitare che l'utenza subisca ulteriore disagio, facendo il possibile per garantirgli il raggiungimento del luogo di discesa in completa sicurezza e provvedendo al rimborso anche parziale del biglietto.

h) utilizzare per l'attività di trasporto solamente il o i veicolo/i autorizzati, salvo sostituzione per avaria, vendita ecc., da comunicare prontamente e formalmente alla Direzione 08 - Polizia Municipale ed a Pisamo;

Il titolare dell'autorizzazione inoltre si impegna espressamente a:

- svolgere l'attività secondo criteri di qualità, correttezza, responsabilità, decoro, ed attivare un servizio di gestione reclami degli utenti;

- tenere a bordo del trenino copia dell'autorizzazione comunale comprensiva del percorso autorizzato ed ogni altro documento utile ai fini di un controllo;

- effettuare trasporti straordinari in occasione di eventi e manifestazioni di interesse cittadino, su richiesta dell'Amministrazione e secondo i percorsi indicati;

- svolgere l'attività almeno fino al termine indicato dall'Amministrazione Comunale nell'autorizzazione;

- attivare il trasporto entro 10 giorni dal rilascio dell'autorizzazione e non interromperlo né cessarlo se non per decisione espressa dell'Amministrazione comunale;

- manlevare l'Amministrazione Comunale e Pisamo da qualsiasi responsabilità ed onere in caso di eventuali danni a persone o cose verificatisi nel corso dell'esercizio dell'attività;

- sospendere l'attività in occasione di eventi atmosferici avversi di notevole entità (temporali, tempeste di vento ecc.);
- tenere comportamenti di guida tali da non creare danni a persone e cose e monumenti.

ART. 7 - ITINERARI CONSENTITI, FERMATA E SOSTA DEI VEICOLI

Il trasporto si svilupperà nelle vie e piazze cittadine così come identificate da deliberazione della Giunta Comunale con la quale si approvano i percorsi idonei alla circolazione stradale dei trenini turistici e delle navette turistiche ed autorizzate con determinazione del Dirigente della Direzione 08 – Polizia Municipale;

Tutte le eventuali variazioni permanenti degli itinerari saranno adottate con atto della Giunta Comunale.

In caso di eventi o manifestazioni straordinarie, di interesse turistico – culturale, congressi e manifestazioni a rilevanza nazionale, ecc, l'Amministrazione Comunale si riserva di modificare o integrare i percorsi sopra descritti sulla base delle prevalenti esigenze di interesse pubblico e mediante apposita ordinanza adottata ai sensi del Codice della Strada.

La sosta e/o la fermata dei veicoli per la salita e discesa dei passeggeri è consentita soltanto nei percorsi, nelle zone ed entro gli spazi appositamente identificati ed autorizzati con delibera di Giunta Comunale.

La sosta dei mezzi atipici autorizzati è concessa, al di fuori degli orari, giorni e periodi di svolgimento dell'attività, negli spazi appositamente individuati e contrassegnati presso il parcheggio di via Pietrasantina, previo pagamento della speciale tariffa che sarà adottata con atto della Giunta Comunale e rilascio di contrassegno da parte di Pisamo, da esporre sul veicolo.

ART. 8 - TARIFFA PER L'UTENZA.

La tariffa del trasporto per l'utenza turistica (o prezzo del biglietto) è decisa dall'operatore in regime di libero mercato, salva la fissazione di un limite massimo da stabilire con atto della Giunta Comunale ed in ogni caso dovrà prevedere la gratuità per i bambini da 0 a 3 anni e per le persone disabili certificate.

Tutte le variazioni alla tariffa praticata dovranno essere comunicate, a cura dell'operatore, all'Amministrazione Comunale ed a Pisamo.

ART. 9 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'Amministrazione Comunale e Pisamo si riservano di effettuare i controlli e le ispezioni necessarie per verificare la regolarità e la correttezza del trasporto svolto dagli operatori titolari dei contrassegni e delle autorizzazioni.

Qualora, nel corso dei controlli, emergano irregolarità sanabili, l'Amministrazione Comunale e/o Pisamo notificheranno le relative contestazioni all'operatore assegnando un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, sospendendo in via cautelare l'autorizzazione e il contrassegno fino a regolarizzazione. Nel caso in cui l'operatore non provveda a sanare le irregolarità entro il termine assegnato, l'Amministrazione Comunale

e/o Pisamo revocheranno la validità del contrassegno e/o l'autorizzazione alla circolazione dei veicoli.

Il contrassegno e l'autorizzazione possono altresì essere revocati in qualsiasi momento oltre che per ragioni di interesse pubblico, nel caso in cui:

- a) il titolare perda i requisiti di ordine generale e tecnico professionale richiesti per il rilascio dell'autorizzazione e lo svolgimento dell'attività di trasporto;
- b) il titolare non rispetti i percorsi ed i punti di sosta autorizzati o commetta altre gravi irregolarità nello svolgimento del trasporto;
- c) il titolare non rispetti gli orari di effettuazione del trasporto;
- d) il titolare non applichi le tariffe previste e comunicate;
- e) il servizio sia svolto da soggetto diverso rispetto a quello autorizzato ovvero ceda in tutto o in parte l'autorizzazione e/o l'attività autorizzata a terzi sotto qualsiasi forma, salve le ipotesi di cessione, affitto, conferimento di ramo d'azienda, fusione, scissione o trasformazione societaria a condizione, in tali ipotesi, del preventivo consenso dell'Amministrazione Comunale e di Pisamo per quanto di competenza ai fini della comprova della permanenza dei requisiti;
- f) il titolare risulti responsabile di reiterato inadempimento agli oneri e impegni previsti dal presente avviso come risultante dalle contestazioni dell'Amministrazione Comunale e di Pisamo;
- g) il titolare risulti debitore nei confronti di Pisamo per mancato pagamento di tariffe e quant'altro previsto di competenza all'incasso ed alla riscossione da parte di detta società.
- h) il titolare non attivi il trasporto entro 10 giorni dal rilascio dell'autorizzazione o lo sospenda senza motivo durante il periodo di validità dell'autorizzazione.

In tali casi, l'Amministrazione Comunale provvederà alla preventiva messa in mora del titolare dell'autorizzazione assegnando un termine finale entro il quale provvedere e sospendendo in via cautelare l'autorizzazione e il contrassegno. Scaduto il termine finale l'autorizzazione sarà revocata unitamente al contrassegno.

In caso di sospensione e/o revoca per inadempimento il titolare non avrà diritto ad alcun indennizzo e l'Amministrazione Comunale e Pisamo Azienda per la Mobilità Srl potranno procedere, per il periodo residuo, al rilascio di nuovo contrassegno e autorizzazione ad altro operatore, previo scorrimento della graduatoria.

ART. 10 - NORME TRANSITORIE E FINALI

L'Amministrazione Comunale può, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, debitamente motivate, far cessare il servizio, revocando senza alcun onere a suo carico, l'autorizzazione.

Tutte le precedenti norme e disposizioni incompatibili con il presente regolamento sono da ritenersi abrogate.